

St Bartholemew
Society

Justice people
in N.O.



INDICE

	Pag.
Atto d'Incorporazione.....	7
Atto di Ri-Incorporazione.....	10
Costituzione e Regolamenti.....	27
Nomina ed Elezione degli Ufficiali.....	30
Qualificazioni degli Ufficiali.....	31
Vacanze.....	31
Doveri degli Ufficiali.....	32
Del Presidente.....	32
Del 1.º e 2.º Vice-Presidente.....	33
Del Segretario Archivista.....	34
Del Segretario di Finanze.....	35
Del Tesoriere.....	37
Del Collettore.....	38
Del Dottore.....	39
Del Consiglio Di Amministrazione.....	40
Del Gran Maresciallo.....	40
Del Casalmiere.....	41
Qualità generale per Divenire Membro.....	41
Dei Membri Attivi.....	43
Dei Membri Onorati.....	44
Pena per i Membri che Cambiano Religione.....	45
Quote Mensili e Tasse.....	46
Del Tesoro.....	47
Del Comitato.....	47
Dei Benefici.....	52
Delle Vedove e degli Orfani.....	53
Multe, Accuse e Punizioni.....	55
Assemblee Regolari, Trimestrali e Straordinarie.....	57
Dimissioni e Congedi.....	58
Emendamenti.....	59

ELENCO DEI MEMBRI ATTIVI

Amato, Carmelo	Caserta, Salvatore
Amato, Giuseppe	Cristina, Onofrio
Almerico, Giacomo	Cirino, Dr. Jos. W.
Basile, Giovanni	Compagno, Gaetano
Basile, Francesco 1.	Collraro, Giuseppe
Basile, Felice	Collraro, Giovanni
Basile, Francesco, 2.	Dilorenzo, Angelo, 2.
Basile, Francesco, 3.	Dilorenzo, Antonino
Basile, Antonino, 1.	Dilorenzo, Carmelo
Basile, Antonino, 2.	Dilorenzo, Giuseppe
Basile, Giuseppe	Delbuono, Bartolo
Bertucci, Giuseppe, 3.	Delerno, Carlo
Bertucci, Emmanuele	Delosa, Michele
Bertucci, Vincenzo, 1.	Dauro, Antonino
Bertucci, Vincenzo, 2.	Fallo, Antonino
Bertucci, Felice, 2.	Fallo, Giacomo
Bertucci, Pietro, 2.	Famularo, Agostino
Bertucci, Pietro, 3.	Famularo, Felice
Bertucci, Domenico	Famularo, Giuseppe, 2.
Bertucci, Salvatore	Famularo, Giovanni
Biaggini, Riccardo	Favaloro, Giovanni
Biscotto, Angelo	Gallo, Salvatore
Bonanno, Caterina	Greco, Antonino, 1.
(Sorella)	Greco, Antonino, 2.
Casamento, Antonino	Greco, Angelo
Casamento, Giuseppe	Greco, Giuseppe
Camenita, Francesco	Giardina, Antonino
Camenita, Gioacchino	Greco, Tommaso
Caserta, Gaetano	Greco, Anna (Sorella)

Elenco dei Membri Attivi—Continua



Greco, Giuseppe	Palmisano, Angelo, 3.
Greco, Nunziato	Palmisano, Felice, 2.
Greco, Pasquale	Palmisano, Salvatore, 2.
Ingatgiola, Felice	Palmisano, Giovanni, 2.
Licciardi, Antonino	Palmisano, Salvatore, 1.
Licciardi, Bartolo, 1.	Profumo, Antonino
Licciardi, Bartolo, 2.	Profumo, Salvatore
Locantro, Giovanni	Pillari, Bartolo
Locantro, Giuseppe	Pillari, Francesco, 1.
Mazzola, Calcedonio	Pillari, Francesco, 2.
Manfrè, Antonino, 1.	Pillari, Francesco, 3.
Manfrè, Antonino, 2.	Pillari, Giuseppe
Manfrè, Giuseppe, 2.	Rando, Antonino
Maggiorre, Giovanni, 2.	Rando, Domenico
Maggiore, Agostino	Rando, Giuseppe
Maggiore, Giovanni, 2.	Russo, Giuseppe
Maggiore, Giuseppe, 2.	Randazzo, Andrea
Maggiore, Salvatore	Randazzo, Gaetano
Marullo, Tommaso	Saltalamacchia, Franc.
Mancuso, Salvatore, 1.	Sunseri, Salvatore
Mangano, Pietro	Speziale, Giovanni
Picone, Felice	Spampinato, Domenico
Picone, Domenico	Sferrazzo, Giuseppe
Picone, Gaetano	Tricalli, Salvatore
Picone, Giuseppe	Taranto, Giovanni
Palmisano, Giuseppe, 1.	Tranchina, Felice
Palmisano, Giuseppe, 3.	Tranchina, Domenico, 2.
Palmisano, Pasquale	Verdicizzi, Antonino

ELENCO DEI MEMBRI ONORARI

Bertucci, Felice, 1.	Giuffria, Giuseppe
Bertucci, Totonino, 1.	Giarrusso, Ignazio
Bertucci, Antonino, 2.	Gumina, Antonino
Bertucci, Giuseppe, 1.	Greco, Giuseppe
Bertucci, Giovanni	Licciardi, Giuseppe
Bertucci, Michelangelo	Maggiore, Antonino, 1.
Bertucci, Pietro, 1.	Maggiore, Antonino, 2.
Bonanna, Giuseppe	Maggiore, Giovanni, 1.
Barraco, Fedele	Mancuso, Francesco
Barraco, Felice	Mancuso, Domenico
Biaggini, Domenico	Mancuso, Pietro, 1.
Biggio, Giovanni	Maufrè, Giuseppe, 1.
Basile, Rosalia, (Sorella)	Maufrè, Francesco
Cristina, Calogero	Messina, Vincenzo
Cristina, Giuseppe	Menzanates, Paolo
Cristina, Giovanni	Mollica, Vincenzo
Cristina, Francesco	Palmisano, Antonino
Caserta, Carmelo	Palmisano, Bartolo
Caserta, Domenico	Palmisano, Angelo, 1.
Calcagno, Gioachino	Palmisano, Felice, 1.
Celentano, Gaetano	Picone, Tommaso
Delerno, Biaggio	Piraro, Domenico
Difatta, Giovanni	Planeta, Angelo (Sorella)
Difatta, Giuseppe	Rando, Pietro
Distefano, Gioacchino	Rando, Felice, 1.
Esposito, Giuseppe	Rando, Felice, 2.
Fallo, Giuseppe	Randazzo, Pietro
Famularo, Gaetano	Rosato, Matteo
Famularo, Agostino, 1.	Radosti, Matteo
Famularo, Giuseppe, 1.	Santocolumbo, Salvatore
Favaloro, Giuseppe, 1.	Sallanacchia, Antonino
Favaloro, Felice	Tedesco, Giuseppe
Ferace, Diego	Tranchina, Domenico, 1.
Gallo, Bartolo	Verdichizzi, Salvatore
Gallo, Onofrio	



ATTO D'INCORPORAZIONE

—DELLA—

Società Italiana Congregazione Di San Bartolomeo Apostolo

DI NEW ORLEANS.

Approvato il 18 Luglio 1879.

STATO DELLA LUIGIANA CITTÀ DI NUOVA ORLEANS.

Sia noto che questo giorno diciotto del mese di Luglio dell' anno milleottocentosettantanove; davanti a me Marcel T. Ducros, Notaio Pubblico residente nella Città di Nuova Orleans, legalmente autorizzato e giurato per questa Città e Parrocchia di Nuova Orleans, Stato della Luigiana.

Personalmente si presentarono e costituirono i Signori: Agostino Mazzola, Giovanni Bertucci, Felice Bertucci, Lorenzo Ingargiola, Fedele Barraco, Giuseppe Bertucci e Michele Venulo, tutti maggiori di età, siccome essi qui hanno rispettivamente dichiarato, i quali, ciascuno separatamente dichiararono che, volendo prevalersi del provvedimenti delle leggi della Luigiana relative all'organizzazione di Corporazioni di Letteratura, Scienze, Religione, e scopi caritatevoli; hanno convenuto e stabilito, e con questo Atto convengono, stabiliscono e si obbligano per sè e per coloro che da oggi in avanti si potrebbero ad essi associare, di for-

marsi e costituirsi in una Corporazione per l'oggetto ed intenti e sotto i regolamenti qui sotto specificati, cioè:

Art. 1.—Scopo di questa Associazione è quello di unire gli italiani di Ustica (Italia) residenti in questa città in una fratellanza e Società i cui membri esercitino l'uno verso l'altro carità e benevolenza.

Art. 2.—Il nome e titolo di questa Associazione sarà "Congregazione e Fratellanza di San Bartolomeo Apostolo, in Nuova Orleans, Luigiana.

Art. 3.—La sede dell'Associazione è nella città di Nuova Orleans, nello Stato della Luigiana.

Art. 4.—Questa Società avrà un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere, un Segretario, un Gran Maresciallo, ed un Comitato di Finanza, composto di quattro persone, membri o ufficiali della Società, i quali saranno eletti nella seduta generale della Società che si terrà per tale oggetto speciale nel primo Lunedì di Gennaio d'ogni anno. I doveri dei detti ufficiali come pure quelli degli ufficiali subalterni della detta Associazione, saranno determinati nei Regolamenti e nella Costituzione di quella Società.

Art. 5.—Il Presidente di questa Società sarà l'ufficiale a cui le citazioni e comunicazioni dovranno essere dirette.

Art. 6.—La detta Società continuerà ad esistere per lo spazio di venticinque anni.

Art. 7.—Gli Ufficiali eletti il cui termine d'ufficio scadrà col primo Lunedì di Gennaio milleottocentottanta sono i signori Agostino Mazzola, Presidente; Giovanni Berlucci, Vice-Presidente;

Francesco Licciardi, Tesoriere; Felice Bertucci, Segretario; Lorenzo Ingargiola, Gran Maresciallo; Vincenzo Mascari, Salvatore Prestosimone, Fedele Barraco e Giuseppe Picone, membri del Comitato di finanza. Fatto, letto e confermato nel mio studio, nella città di Nuova Orleans, Stato della Luigiana, il giorno, mese ed anno sovra citati, ed in presenza dei Signori Luigi M. Ducros e Luigi H. Piliè, testimoni idonei domiciliati in questa Città i quali hanno qui sotto firmati i loro nomi insieme coi dichiaranti, e con me notaio.

Firmati nell' originale:

Agostino Mazzola — Giovanni Bertucci — Felice Bertucci — Michele Venuto — Lorenzo Ingargiola — Fedele Barraco — Giuseppe Bertucci.

L. M. Ducros L. H. Piliè.
M. T. Ducros, Notaio Pubblico.

Per copia conforme,

M. T. Ducros, N. P.

Nuova Orleans 19 Luglio 1879. Avendo esaminato il precedente Atto di Incorporazione della Congregazione di San Bartolomeo Apostolo, sono di opinione che lo scopo ed oggetti specificati in tale Atto sono legali, e che nessuna delle disposizioni qui dentro convenute è contrario alle leggi.

Firm. Giovanni G. Finney
Procuratore Distrettuale del 1.º Distretto Giudiziario dello Stato della Luigiana.

Io qui sottoscritto Conservatore delle Ipoche della Parrocchia di Nuova Orleans, Stato della Louisiana, certifico colla presente che il sopracitato Atto d'Incorporazione della Congregazione di San Bartolomeo Apostolo, fu questo giorno, legalmente registrato in questo Ufficio nel libro N. 152, fgl. 343 e 344.

New Orleans, La., 19 Luglio 1879.

firm. J. G. Richardson, D. C.



ATTO DI RI-INCORPORAZIONE

— DELLA —

Congregazione di San Bartolomeo Apostolo DI NEW ORLEANS, LA.

STATO DELLA LUIGIANA,
CONTEA DI ORLEANS,
CITTA' DI NEW ORLEANS,

Sia noto, che questo diciottesimo giorno di Novembre, mille novecento quattro, davanti me, Frank Edward Rainold, Notaio Pubblico nella e per la città di New Orleans, Contea di Orleans, Città di New Orleans, Stato della Luigiana, debitamente eletto e qualificato,

Personalmente vennero e si presentarono: Calcedonio Mazzola, Felice Picone, Antonio Profumo, Antonio Greco, Giovanni Basile, Gaetano Famularo, Angelo Biscotto, Gaetano Celentano, Giuseppe Giuffria, e tutti gli altri che firmano questo Atto, i quali dichiararono che si hanno presentato innanzi me, notaio, allo scopo di costituirsi in una corporazione sotto le leggi dello Stato della Louisiana, e particolarmente sotto le leggi relative alle organizzazioni di corporazioni per letterario, scientifico, religioso e caritatevole scopo, e di più dichiararono che si presentano innanzi

me non solo come individui ma quali ufficiali e membri della Corporazione conosciuta col titolo: **Congregazione di San Bartolomeo**, organizzata per atto notarile passato davanti M. T. Ducros, fu notaio di questa città, in data il diciottesimo giorno di Luglio, 1879; essendo stati debitamente autorizzati di apparire per risoluzione della detta corporazione, passata ad una seduta generale dei membri, tenutasi il settimo giorno di Novembre, 1901, una copia della quale viene qui affacciata e fatta parte, e nella loro capacità rappresentativa, celebrare con appropriate cerimonie ed in modo di più dichiararono che la nuova corporazione, organizzata sotto le seguenti articoli, deve essere successore alla presente corporazione, la quale è con questo mezzo ri-incorporata, e dai presenti, altri tra i membri della "Congregazione di San Bartolomeo Apostolo" o che da ora in avanti potrebbero ad essi associare, si convengono, contrattano, e si obbligano di formarsi e costituirsi in una corporazione per gli oggetti e intenti e sotto gli articoli e stipulazioni seguenti, cioè:

ARTICOLO I.

Gli oggetti e scopi di questa corporazione sono dichiarati di essere quelli di unire gli Italiani di **Ustica, Italia**, come anche tutti gli italiani o discendenti di italiani della Fede Cattolica Romana, residenti di questo Stato, in una fratellanza o Società, i di cui membri trovino soccorso e assistenza in caso di bisogno, e dove i membri devono esercitare, l'uno verso l'altro, benevolenza e carità. Deve essere lo scopo di questa Società di

celebrare con appropriate cerimonie ed in modo dignitoso il 24.mo giorno di Agosto di ogni anno, essendo questo il giorno del loro patrono santo San Bartolomeo Apostolo; questa corporazione deve avere il diritto di fare tale leggi e regolamenti, che nella loro opinione sembrano necessarie o giuste per il governo della Fratellanza; avrà pure il potere di nominare tali ufficiali od impiegati non previsti in questo atto, che il Consiglio Amministrativo (Board of Trustees) credesse necessario. Questa corporazione avrà pure il diritto e potere di avere e usare un sigillo, di fare, rompere o alterare lo stesso, e la Società avrà il beneficio di tutti gli altri privilegi e poteri accordate dalle leggi di questo Stato a Corporazioni di questo carattere.

ARTICOLO II.

Il nome, stile e titolo di questa organizzazione sarà **CONGREGAZIONE E FRATELLANZA ITALIANA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO**, e deve avere e godere esistenza corporata per un periodo di novantanove anni, almeno che venisse prima disciolta.

ARTICOLO III.

Il luogo scelto per il suo domicilio è la città di New Orleans, e l'ufficiale a cui citazioni possono essere serviti deve essere il Presidente, o nella sua assenza, ciascuno dei Vice Presidenti od il Segretario Archivista di questa corporazione.

ARTICOLO IV.

Gli ufficiali di questa associazione devono essere un Presidente, Primo Vice-Presidente, Secondo Vice-Presidente, Segretario Archivista, Segre-

fario di Finanza, Tesoriere, Gran Maresciallo, uno o più dottori, Collettore ed un Comitato di Finanza composto di un Presidente e quattro persone, sieno membri o ufficiali di questa Associazione, o tutti gli ufficiali sopradetti e Sette Consiglieri (Trustees) devono essere eletti in una Seduta Generale dell'associazione da aver luogo a tale scopo il secondo Martedì di Dicembre 1904 ed annualmente dopo ciò. I doveri di detti ufficiali sono specificati nella Costituzione e Regolamenti di questa Società, i quali possono essere cambiati od alterati, a modo che in Società credesse opportuno.

ARTICOLO V.

Le seguente persone che sono ora ufficiali di questa Associazione devono continuare in ufficio sino al secondo Martedì di Gennaio, 1905, o sino che i loro successori sieno legalmente eletti ed installati.

FELICE PICONE.....	Presidente
ANTONINO PROFUMO.....	Primo Vice-Presidente
.....	Secondo Vice-Presidente
CALCEDONIO MAZZOLA.....	Tesoriere
ANTONIO GRECO.....	Segretario Archivista
GIOVANNI BASILE.....	Segretario di Finanza
GAETANO FAMULARO.....	Gran Maresciallo

COMITATO DI FINANZA,

ANTONIO GRECO.....	Presidente.
GAETANO FAMULARO,	GAETANO CELENTANO,
IGNAZIO GIARRUSSO,	GIUSEPPE GIUFFRÀ,
ANGELO BISCOTTO.....	Collettore.

Dr. J. W. Cirino, Dr. C. A. M. Dorresteln, settimo distretto.

La posizione di secondo vice presidente è ora vacante, ma deve essere rimpiazzata alla prima seduta generale per le elezioni degli ufficiali.

Nel caso del non-adempimento di avere le elezioni alla data qui specificata, la stessa deve essere fatta al più vicino tempo possibile. La non-elezione di ufficiali a qualsiasi tempo, non darà luogo ad alcuna nullità di questo Charter, ma gli ufficiali della corporazione devono in ogni caso continuare nel loro ufficio sino che i loro successori sieno debitamente eletti ed installati.

ARTICOLO VI.

Gli affari di questa corporazione ed i poteri corporali della stessa devono essere affidati ed esercitati da un Consiglio d'Amministrazione, quale Consiglio deve consistere dal Presidente, Primo Vice-Presidente, Secondo Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario di Finanza, Segretario Archivistista, Gran Maresciallo, Collettore e Sette membri, dai quali otto costituiranno il "Quorum". Essi devono avere pieno potere ed autorità mentre che funzionano da Consiglio Amministrativo, per controllare gli affari di questa corporazione. Qualunque vacanza che occorresse tra gli ufficiali e Consiglieri di questa Corporazione, deve essere rimpiazzata dal rimanente dei Consiglieri.

ARTICOLO VII.

Questa Costituzione (Charter) può essere emendata, cambiata, o alterata con il voto di due terzi dei membri, ma questa corporazione non deve essere mai sciolta se quindici membri in regola

col tesoro volano in favore di continuare la sua esistenza.

Un avviso di trenta giorni di tempo deve essere indirizzato ad ogni membro all'indirizzo da lui lasciato al Segretario Archivista, di tutte le sedute chiamate allo scopo di decidere su un emendamento a questo Charter o la dissoluzione della Società. Quandochè questa corporazione dovrebbe essere sciolta per limitazioni od altri motivi, i suoi affari devono essere liquidati da tre Commissari da essere scelti dai membri per mezzo di voti ad una Seduta Generale di questa Associazione a tale scopo convocata.

In testimonianza di ciò, detti apparenti hanno firmato i loro nomi, nella presenza di John W. Joachim e Wm. C. McLeod, testimoni competenti e me, notaio, il giorno e data antecedente menzionata.

Originale Firmato:

John W. Joachim,
William C. McLeod

Caledonio Mazzola,
Felice Picone,
Antonio Profumo,
Antonio Greco,
Giovanni Bassile,
Gaetano Famulato,
Angelo Biscotto,
Giuseppe Giuffria,
Gaetano Celentano,
Felice Bertucci,
Dr. J. W. Cirino,

Frank E. Rainold,
Notaio Pubblico.

Nuova Orleans, Novembre 18, 1901.

Io, Chandler C. Luzenberg, Avvocato Distrettuale per la Contea di Orleans, certifico di avere esaminato lo Charter della **Congregazione e Fratellanza Italiana di San Bartolomeo Apostolo**, eseguito da Frank E. Rainold, Notaio Pubblico, il 18 di Novembre 1901 e sono dell'opinione che gli scopi ed oggetti della corporazione, per come specificati nel detto atto sono legali, e niuno dei suoi provvedimenti contenutevi sono contrarie alle leggi.

Firmato, CHANDLER C. LUZENBERG,
Avvocato Distrettuale.

Io, il sottoscritto, Registratore di Ipoteche, nella o per la città di Nuova Orleans, Stato della Louisiana, certifico che il suddetto citato Atto di Incorporazione della **Congregazione e Fratellanza Italiana San Bartolomeo Apostolo**, venne questo giorno debitamente registrato nel mio ufficio, nel libro 813, Folio 14.

New Orleans, Novembre 21, 1901.
Firmato, EMILE LEONARDI,
Deputato Registratore.



COSTITUZIONE E REGOLAMENTI

DELLA

Congregazione e Fratellanza Italia-

na di San Bartolomeo Apostolo

IN NUOVA ORLEANS, LUIGIANA,

ORGANIZZATA IL 23 MARZO, 1879.

INCORPORATA IL 18 LUGLIO, 1879.

RI-INCORPORATA IL 18 NOVEMBRE, 1904.

In virtù dei poteri conferiti nell'articolo quarto dell'Atto d'Incorporazione, questa Società adotta la seguente: "Costituzione e Regolamenti;" la quale Costituzione ed i quali Regolamenti vennero approvati nell'adunanza Generale del giorno 9 Febbraio, 1915.

ARTICOLO I.

Qualunque individuo di religione della "FEDE" Cattolica Romana (per come specifica nello Articolo I. dell'atto di Ri-Incorporazione) e di buona morale, Italiano di nascita o di origine residente in questa Città di Nuova Orleans, e nello Stato della Luigiana, potrà dietro sua domanda, essere ammesso come Fratello di questa Associazione che è un organizzazione di Benevolenza Ca-

ritalevole e Religiosa indipendente, e che prende il nome di San Bartolomeo Apostolo di Nuova Orleans, Luigiana.

ARTICOLO II.

La formazione di questa Fratellanza ha per oggetto di promuovere ed accrescere la devozione verso il Gran Protettore San Bartolomeo, in questa Città; di riunire i cittadini Italiani in un solo sentimento di religione e di Nazionalità; di far nascere l'occasione di mostrarsi l'uno coll'altro una vera affezione e solidarietà; col proteggersi ed aiutarci scambievolmente, assistendo i fratelli ammalati, dando loro sepoltura e soccorrendo le vedove e gli orfani in caso bisogno.

ARTICOLO III.

Tutti i membri di questa Società si considerano come fratelli, e si devono, in qualunque circostanza una mutua protezione per dedicarsi sinceramente al benessere ed alla prosperità della Congregazione e Fratellanza. Essi devono dimenticare, all'ombra dello stendardo del glorioso Apostolo, qualunque dissapore esistente fra loro per offese reali o supposte; e non avere che un cuore, un braccio ed una mente.

ARTICOLO IV.

Questa Società avrà per emblema lo Stendardo rappresentante il martirio del Grande Apostolo, la bandiera Italiana e quella degli Stati Uniti.

ARTICOLO V.

Questa Organizzazione essendo essenzialmente Italiana, la tenuta dei libri sarà in Italiano, e la stessa lingua sarà considerata come Ufficiale nelle riunioni e corrispondenze; oltre comunicazioni, rapporti e certificati per nuovi membri del Medico Sociale, che sono fatte in inglese saranno accettate.

ARTICOLO VI.

La Società avrà un suggello di forma ovale, nel cui centro sarà incisa l'immagine di San Bartolomeo ed il nome della Società "Congregazione e Fratellanza Italiana di San Bartolomeo Apostolo di Nuova Orleans."

ARTICOLO VII.

La festa di questa Società è il giorno del nostro Padrone San Bartolomeo Apostolo; e deve essere celebrata in una chiesa DELLA FEDE Cattolica ROMANA con Vespri la Vigilia, e con Messa cantata e Panegirico il dì 24 Agosto ogni anno, con appropriata e degna Cerimonia. (Vedi Articolo I nell'atto di ri-Incorporazione.)

ARTICOLO VIII.

Questa Società è rappresentata ed Amministrata da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario Archivista, un Segretario di Finanze, un Tesoriere, un Gran Marasciallo, uno o più Dottori, un Collettore e un Comitato di Finanze composto di un Presidente e quattro persone; siano membri o Ufficiali della Società; e Sette Consiglieri, ed altri Ufficiali Subalterni.

ARTICOLO IX.

L'atto di ri-incorporazione può essere emendato cambiato o pure alterato con due terzi di tutti i membri; ma questa incorporazione non potrà mai essere sciolta fin tanto che quindici membri in regola colla cassa, rimarranno e saranno determinati di mantenerla in esistenza, e nessuna divisione dei suoi fondi potrà essere fatta nè le sue proprietà potranno essere vendute all'oggetto di dividerne il valore fluo a che quindici (15) membri si opporranno a tale eventuale decisione. (vedi articolo 7 dello Charter).

ARTICOLO X.

Nomina Ed Elezione Degli Ufficiali.

SEZ. 1.—L'elezione degli Ufficiali avrà luogo nella seduta Generale il Secondo Martedì di Dicembre d'ogni Anno e l'installazione degli Ufficiali nuovi eletti si farà nella seduta generale del secondo Martedì del successivo Gennaio.

SEZ. 2.—La nomina del Presidente essendo prima in ordine, sarà immediatamente seguita dalla elezione; indi si procederà nella stessa maniera pel 1.^o e 2.^o Vice-Presidente, e così di seguito per gli altri ufficiali e i sette (7) Consiglieri ed altri Ufficiali subalterni.

SEZ. 3.—Se vi sarà un solo candidato per un ufficio, il voto potrà, se così viene proposto ed accettato, essere preso a viva voce.

SEZ. 4.—Se vi saranno due (2) Candidati nel medesimo ufficio, l'elezione si farà per schede segrete ed i voti saranno presi e contati da due

membri scelti dal Presidente all'infuori dei candidati.

Sez. 5.—Il Candidato che avrà ottenuto la maggioranza delle schede votate sarà dichiarato eletto.

Sez. 6.— Se vi saranno più di due candidati per medesimo ufficio, e nessuno di essi avrà ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, il candidato che ottenne il minor numero di voti sarà escluso dalla seconda votazione, e così si continuerà fino a che i candidati restino due soli fra i quali avrà luogo il ballottaggio.

Sez. 7.—Nessuno fratello avrà diritto di votare nelle elezioni se non si troverà a quell'epoca in piena regola coll'associazione e la cassa. Nel giorno dell'elezioni il Segretario di Finanze preparerà per uso del Presidente una Lista di tutti quei Fratelli che non hanno diritto a votare.

ARTICOLO XI.

Qualificazioni degli Ufficiali.

Nessuno membro sarà eligibile ad un ufficio a meno che non sia in regola coll'Associazione e colla cassa, e per gli uffici di Presidente, 1 e 2 Vice Presidente, Segretarii e Tesoriere, bisognerà che i relativi candidati siano stati membri di questa Società (12) mesi, mentre per gli altri non se ne richiederanno che sei.

ARTICOLO XII.

Vacanze

Sez. 1.—Qualunque Ufficiale che mancherà a tre sedute regolari consecutivi (eccetto in caso di ma-

falla o morte in famiglia, o di assenza della città o che rifiuterà di adempire alle sue funzioni dopo di essere stato eletto, verrà considerato come dimissionario ed il suo posto sarà dichiarato vacante e rimesso ai voti.

Sez. 2.—Tutte le vacanze derivanti da dimissioni o da altre cause potranno essere immediatamente riempite; però durante l'elezione, il Presidente nominerà un membro per occupare l'ufficio vacante "pro-tempore."

ARTICOLO XIII.

Doveri degli Ufficiali.

Sez. 1.—E' dovere di tutti gli ufficiali di questa Associazione di conoscere e ritenere a memoria gli obblighi, le incombenze e le responsabilità annesse al loro rispettivo ufficio.

Sez. 2.—La Società potrà imporre a qualunque ufficiale per negligenza nell'adempimento dei propri doveri, una multa non superiore a \$2.00, né inferiore a .50 cents

ARTICOLO XIV.

Del Presidente.

Sez. 1.—Il Presidente è il Capo Supremo della Società; egli convoca e presiede tutte le Riunioni ed il suo dovere è di vegliare alla fedele esecuzione dei REGOLAMENTI e della COSTITUZIONE. Egli comanda Amministrativamente, dà e toglie la parola nelle riunioni, impone l'ordine ed il decoro nelle sedute, ed il suo voto è preponderante in caso d'uguale divisione di voti.

Sez. 2.—Il Presidente appunta i comitali regolari e speciali, verifica i conti ed ha sempre diritto di vedere ed esaminare i libri dell'Associazione. Egli può assistere a tutte le riunioni dei Comitali, ed emettere la sua opinione in qualità di Presidente Ex-Officio di ogni comitato nelle riunioni.

Sez. 3.— Egli ha facoltà di nominare supplenti al Segretario ed al Tesoriere, in caso di vacanze; esamina ed annunzia il risultato di tutte le votazioni e stabilisce l'ammontare di quelle multe che non sono limitate dalla Società in modo speciale; ordina al Segretario Archivista di chiamare riunioni straordinarie, firma tutti gli ordini di pagamento sul Tesoriere, e tutti i documenti che richiedono la sua firma per essere legali.

Sez. 5.—Tutti gli effetti ed ornamenti appartenenti alla Società saranno sotto la speciale sorveglianza e custodia del Presidente.

ARTICOLO XV.

Del 1.º e 2.º Vice Presidente

Sez. 1.—Il 1.º Vice Presidente assiste il Presidente nelle di lui funzioni e lo rimpiazza in caso di assenza o di morte; ed in tale caso egli assume tutti i privilegi, poteri, doveri e responsabilità del Presidente.

Sez. 2.— Egli è Presidente del comitato per le vedove e gli orfani di membri decessi, e farà un esatto rapporto trimestrale, dando conto alla Società delle condizioni e dei bisogni esistenti, e firmerà l'ordine di pagamento delle somme deliberate

della società a beneficio delle vedove ed orfani sudetti.

- Sez. 3.—Il 2.^o Vice Presidente assume lo stesso privilegio (come specifica nel presente articolo 15, sezioni 1 e 2) quando il Presidente e 1.^o Vice Presidente sono assenti, o in caso di morte.

ARTICOLO XVI.

Del Segretario Archivista.

SEZ. 1.—Il Segretario Archivista tiene tutti i libri appartenenti al suo ufficio; redige i Processi Verbali delle Adunanze; tiene un Ruolo esatto di tutti i membri della Società, colla loro residenza; Notifica i nuovi membri della loro elezione; fornisce i nuovi membri di una copia della Costituzione e Regolamenti; avvisa i membri per mezzo di carte postali per le riunioni Straordinarie e le sortite Generali, o tiene per la Società una esatta corrispondenza ufficiale.

SEZ. 2.—Egli terrà i seguenti libri:

a) Un libro di rapporto nel quale saranno iscritti i rapporti verbali di tutti i Comitati regolari e speciali.

b) Un libro di Regolamenti che contiene gli Statuti, gli emendamenti, le aggiunte, le regole d'ordine e la firma di ciascun membro.

SEZ. 3.—Egli notificherà i Presidenti di tutti i comitati e darà loro i nomi e residenza dei membri componenti ciascun Comitato.

SEZ. 4.—Alla fine d'ogni mese egli darà al Segretario di Finanze una lista di quei membri che hanno incorso in qualche multa, come pure di quelli a cui la multa fu condonata. Egli riceverà

la tassa d'entrata dei nuovi membri e la consegna al Segretario di Finanze, e ne ritirerà ricevuta e la unirà alla petizione del candidato, a giustificazione dell'operato del comitato dell'adempimento di tutti le prescrizioni della Costituzione e Regolamenti.

— SEZ. 5.—Nella seduta annuale generale del secondo Martedì di Dicembre d'ogni anno, egli presenterà alla Società un esatto rapporto dei membri ammessi nel corso dell'anno, dei morti, degli espulsi, dei sospesi e dei riammessi, ed il totale rimanente; ed adempirà a tutti gli altri obblighi inerenti al suo ufficio che la Società potrebbe da lui richiedere.

Egli dovrà inoltre firmare il certificato di ammissione di ciascun membro ed è il quarto ufficiale della Società, in ordine di rango. Terrà sempre pronti i suoi libri per qualunque ispezione che volesse venir praticata dal Presidente o da qualunque Comitato di cui incaricato.

SEZ. 6.—In vista del lavoro impostogli, egli sarà esente da qualunque servizio nei Comitati, e riceverà una ricompensa che la Società si riserva di determinare.

ARTICOLO XVII.

Del Segretario di Finanze.

SEZ. 1.—Egli è incaricato della tenuta dei seguenti libri.

a.) Un libro di cassa, nel quale saranno notate tutte le collezioni di denaro colla specificazione della loro provenienza; le sborsate o a chi sono stati pagati; figurando l'esito e l'introito.

b) Un libro di "Mandati" per fare i pagamenti.

c) Un libro dove saranno iscritti tutti i membri attivi ed onorati; nel quale sarà tenuto l'esatto conto della situazione finanziaria d'ogni membro.

SEZ. 2.—Egli avrà la custodia di tutti gli archivi di contabilità della Società. Ogni primo di mese egli darà al Collettore, le ricevute dei quoli mensili (pagabile anticipato) di tutti i membri, e ne ritira ricevuta; riceve il denaro del collettore, e ne rilascia quietanza; e la consegna al Tesoriere immediatamente e ne ritira ricevuta.

SEZ. 3.—Egli notifica per lettera i membri che sono in ritardo nei loro pagamenti, e fa un esatto rapporto mensile di tali membri, specificando le somme di cui essi sono debitori.

SEZ. 4.—Egli fornisce al Presidente, Tesoriere, e tutti i Presidenti del Comitato di Soccorso, come pure al Dottore Sociale, una lista mensile dei membri sospesi del soccorso settimanale, come pure quelli che hanno perduto tutti i benefici e privilegi della Società nel corso del mese.

SEZ. 5.—Prima di entrare nell'esercitazione delle sue funzioni, egli è tenuto di presentare una sicurezza di soddisfazione della Società per la somma di Dollari Cinquecento (\$500).

SEZ. 6.—Egli dovrà presentare i suoi libri e conti ad ogni richiesta del Presidente e del Comitato di Finanza al meno ogni tre mesi, o qualora questi credono opportuno di esaminare la contabilità dell'Associazione; e darà ad ogni Seduta, un quadro esatto della posizione finanziaria e dello stato del Tesoro Sociale.

SEZ. 7.—A titolo di corrispettivo per l'adempimento di tali suoi doveri, egli sarà esente da qualunque servizio nei Comitati, e riceverà una ricompensa che la Società si riserva di determinare.

ARTICOLO XVIII.

Del Tesoriere.

SEZ. 1.—Il Tesoriere è incaricato delle riscussioni e dei pagamenti legali, ed è responsabile dei fondi della Società, che sono in suo potere; quello denaro che si troverà in Banca, (se vi sarà fallimento di Banca) lui non è tenuto responsabile.

SEZ. 2.—Egli terrà un Libro di Cassa, nel quale farà figurare la Contabilità dell'Esito e l'Introito, Sociale.

SEZ. 3.—Il Tesoriere registrerà tutte le somme di denaro Sociale e farà tutti gli ordini di pagamento, legalmente firmati dal Presidente e Segretario di Finanze e del Presidente del Comitato. Egli riliterà dal Segretario di Finanze tutte le somme da questi incassati. Terrà un esatto conto di tutte le somme sborsate e ricevute. Alla fine dell'anno darà un conto generale in presenza del Comitato di Finanze esibendo tutte le ricevute e documenti giustificativi degli sborsi ed incassi, fatte durante l'anno.

SEZ. 4.—Terrà i suoi libri pronti per qualunque ispezione che il Presidente o il Comitato di Finanze intendessero di praticare.

SEZ. 5.—Prima di entrare in funzione, egli darà una Cauzione di soddisfazione della Società per la somma di Dollari Mille, (\$1000).

SEZ. 16.—Scadendo il suo termine d'ufficio egli consegnerà tutti i registri, libri o denaro appartenente all'Associazione che trovasi in sua mano, nonchè qualunque altro oggetto appartenente all'Associazione in mano del suo successore, eletto e qualificato, e ne ritira ricevuta.

SEZ. 7.—In ricompensa dei suoi servizi, da lui prestati, egli sarà esente dell'obbligo di servire in qualsiasi Comitato, e riceverà una ricompensa che la Società si riserva di determinare.

ARTICOLO XIX.

Del Collettore.

SEZ. 1.—Il dovere del Collettore è di ritirare (ogni primo di mese) dal Segretario di Finanze, le ricevute delle quote mensili e di altre somme che devono i membri alla Società; collettarne l'importo e consegnarlo subito al detto Segretario oppure al Tesoriere, e farsene rilasciare ricevuta.

SEZ. 2.—Egli deve andare a collettare alla residenza del membro al meno una volta al mese; Eserciterà la massima accuratezza nel notificare al Segretario di Finanze i membri che sono in ritardo e quanto mesi devono alla Società, o pure se rifiutano di pagare a tempo debito.

SEZ. 3.—Sarà presente a tutte le Sedute come pure alle riunioni del Comitato di Finanze, dando conto delle ricevute mensili, dei membri in ritardo in suo potere: Assisterà il Segretario di Finanze e ne farà le sue funzioni in caso di sua assenza.

SEZ. 4.—Egli sarà tenuto di dare una cauzione

di Dollari Trecento (\$300) di pieno aggradimento alla Società.

SEZ.—5. Per l'adempimento tall dovere, egli riceverà una commissione di ricompensa, che la Società si riserverà di determinare.

ARTICOLO XX

Del Dottore.

SEZ. 1.—Il dovere del Dottore sarà di rendere gratuitamente i suoi servizi a tutti i membri di questa Società in regola col Tesoro, ogni qualvolta la sua assistenza venga richiesta, sia pel membri stessi come per le loro mogli, figli maschi fino all'età di 16 anni, figlie finchè sono nubili, e pel genitori cioè per la madre se fa parte della famiglia del membro stesso e pel padre se ha superati i 50 anni e se risiede in casa del membro e se non appartiene ad alcuna Società di beneficenza; più alle vedove ed agli orfani minori di membri decessi.

SEZ. 2.— Per sua norma gli verrà fornito ogni mese, dal Segretario di Finanze una lista di tutti quei membri sospesi, e che non hanno diritto alla sua assistenza.

SEZ. 3.—Egli farà un esatto rapporto trimestrale, dei membri ammaliati e delle visite fatte all'ufficio ed al domicilio del socio.

SEZ. 4.—Egli sarà tenuto di esaminare gli individui che hanno fatto applicazione per divenire membri di questa Società e le mogli, se ammogliati e farà coscienzioso rapporto del loro stato di salute nella prossima seduta regolare al Presidente.

SEZ. 5.—Egli avrà la facoltà di nominare uno o più assistenti (a suo carico), però devono essere approvate e confermate dalla Società.

SEZ. 6.— Egli sarà esente del servire nei Comitati o di assistere ai funerali, e riceverà quella ricompensa che la Società avrà con lui stipulato con contratto speciale.

ARTICOLO XXI

Del Consiglio Di Amministrazione.

SEZ. 1.— Tutti gli affari di questa Associazione, e la facoltà Corporata, sarà versata nell'esercitazione di quindici (15) Consiglieri, i quali Consiglieri devono essere composti; del Presidente, primo Vice Presidente; secondo Vice Presidente; Segretario d'Archivio, Segretario di Finanze, Tesoriere, Gran Maresciallo, Collettore, e Sette (7) Membri, del cui Otto (8), Costituiscono il quorum.

SEZ. 2.—In seduta, loro avranno la piena facoltà ed Autorità (nel mentre eserciteranno come Consiglieri); di Amministrare, e di Maneggiare tutti gli affari di questa Associazione; I membri presenti in seduta, possono prendere parte nelle deliberazioni, ma in nessun caso potranno votare fuorchè alle sedute generale straordinaria.

SEZ. 3.—Se vi sarà qualche vacanza fra gli Ufficiali ossia Consiglieri di questa Società, che sia di morte, dimissioni o di altre cause, saranno ricompite dai Consiglieri rimanenti.

ARTICOLO XXII.

Del Gran Maresciallo

SEZ. 1.—Il Gran Maresciallo avrà sotto il co-

mando del Presidente, la direzione di tutte le parate, Funerali e Processioni dell'Associazione.

SEZ. 2.— Egli nominerà due Assistenti, due porta-bandiera e un porta-stendardo, e potrà in occasioni speciali nominare quanto altri assistenti crederà necessari.

ARTICOLO XXIII

Del Casalmiere.

SEZ. 1.— Il Casalmiere farà attenzione, che la SALA, sia in buon ordine, quando deve avere luogo la riunione.

SEZ. 2.— Sarà dovere di questo sotto ufficiale, di non ammettere nella SALA, che i soli membri di questa Fratellanza e di riportare qualunque cosa di indisciplinazione o di infrazione delle regole durante la Seduta.

SEZ. 3.— La Società delibererà una piccola ricompensa, pel servigi di mantenere la SALA in buon'ordine come pure tutti gli oggetti Sociali, pagabile trimestrale.

ARTICOLO XXIV.

Qualità Generale Per Divenire Membro Di Questa Fratellanza.

SEZ. 1.— Nessuno individuo sarà ammesso come membro di questa Fratellanza se non crede nell'esistenza di un Essere Supremo Creatore e Regolatore dell'Universo e se non ha le qualità specificate nell'Articolo primo di questa Costituzione.

SEZ. 2.— Il candidato deve essere persona di buona morale dell'età di non meno di 16 anni e non più di 45 anni, industrioso, pacifico ed esente da

infermità che gli possano impedire di lavorare per guadagnarsi da vivere e che sia della Religione della Fede Cattolica Romana.

SEZ. 3.—Qualunque applicazione per divenire membro di questa Fratellanza dovrà essere presentata in iscritto, (nella copia che sarà fornita dalla Società), in una seduta regolare, e deve specificare il Nome e Cognome, l'età, il luogo di nascita, la residenza o il mestiere o professione dell'individuo, se ammogliato o celibe, e deve essere accompagnata dall'importo della tassa d'entrata e della raccomandazione di due membri in regola col tesoro. L'applicazione sarà quindi consegnata al Comitato d'investigazione ed al Dottore Sociale, i quali faranno le debite indagini sul carattere, la condotta e la condizione fisica dell'individuo, presentandone rapporto, firmato dalla maggioranza del detto Comitato, nella prossima seduta regolare. Dopo di che la Società procederà alla votazione.

SEZ. 4.—L'elezione dei membri di questa Fratellanza, sarà invariabilmente fatto per scrutinio Segreto.

SEZ. 5.—Dopo che tutti i membri avranno votato, il Presidente farà lo spoglio dei voti e se le palle saranno tutte bianche il candidato sarà senz'altro debilmente eletto. Se nell'urna vi fosse una palla nera, la Società procederà ad una seconda votazione ed ottenendo lo stesso risultato l'applicazione verrà inviata per un'altra votazione alla prossima seduta regolare e se in questa non vi è che un voto sfavorevole, il candidato, sarà dichiarato eletto.

SEZ. 6.—Due voti sfavorevoli sono sufficienti per rigettare il candidato, il quale non potrà rinnovare la domanda che dodici (12) mesi dopo l'ultima votazione, salvo però il caso in cui i membri che hanno votato contro, domandano in iscritto di voler riconsiderare il loro voto, ed in tal caso precederà ad un nuovo scrutinio, nel quale il Candidato dovrà ottenere tutti i voti favorevoli per essere dichiarato eletto.

SEZ. 7.—Qualunque individuo venendo ammesso come membro di questa Fratellanza, firmerà la Costituzione ed i Regolamenti; si provvederà del certificato di ammissione, della cordarda (insegna) e di una copia della Costituzione e Regolamenti.

ARTICOLO XXV.

Del Membri Attivi.

SEZ. 1.—I membri attivi pagheranno al Tesoro di questa Fratellanza, una quota mensile di un Dollaro, una tassa annuale di Dollari due (pagabile trimestrale); 75 cents per la Celebrazione della Festa di San Bartolomeo Apostolo; 75 cents alla morte di un Fratello e 20 cents alla morte della propria moglie.

SEZ. 2.—Saranno obbligati di trovarsi presenti ad ogni seduta Generale trimestrale, di servire nel Comitato Funebre, nel Comitato di soccorso ed in ogni altro Comitato di cui fossero stati nominati membri dal Presidente e goderanno di tutti i diritti, privilegi e benefici accordati dai presenti Statuti.

ARTICOLO XXVI

Del Membri Onorari.

SEZ. 1.— Tutti i membri di questa Fratellanza, che avranno servito come tale, pel corso di venti (20) anni, (senza interruzione), possono divenire "Membri Onorari," facendo domanda in iscritto alla Fratellanza, quale domanda sarà riferita al Segretario di Finanza, per verificare i registri, prima di essere accordata dalla Società, e nessuno membro attivo sarà iscritto nel Ruolo dei membri Onorari, se all'epoca della domanda, non sarà in regola col Tesoriere.

SEZ. 2.— I membri onorari godranno di tutti i diritti, privilegi e benefici della Società, e pagheranno al Tesoro della Fratellanza, soli dollari dodici \$12.00 all'anno per quota, trimestrale; 75 cents alla morte di un Fratello, e 20 cents alla morte della propria moglie; restando esenti da altri contribuzioni e tasse, come pure all'obbligo di servire nei Comitati Speciali e di attendere alle riunioni.

Nel caso però in cui un membro onorario venisse eletto a qualche ufficio, sarà considerato membro attivo finchè durerà in ufficio.

SEZ. 3.— La Società ha la facoltà di nominare membri onorari, senza alcun pagamento, se la persona ha prestato servizi alla Società oppure alla colonia Italiana di Nuova Orleans, Luigiana.

ARTICOLO XXVII.

Pena Severa Pel Membri Che Cambiano La Religione Della Fede Cattolica Romana.

SEZ. 1.— Siccome questa Fratellanza è strettamente della FEDE Cattolica ROMANA, per come specifica nell'articolo 1 dell'atto di Ri-Incorporazione e nell'articolo 1 della Costituzione e Regolamenti, tutti i membri che sono stati ammessi a fare parte in questa Associazione, hanno dichiarato di essere della Fede della Religione Cattolica Romana, e a qualunque epoca un membro cambiasse ossia rinnegasse la Fede della Religione Cattolica Romana, in violazione all'articolo 1 dell'Atto di Ri-Incorporazione, come pure Art. 1, della Costituzione e Regolamenti, dietro rapporto in contravvenzione al suddetto Art. 27, verranno immediatamente dichiarati espulsi e cancellati dai Ruoli di questa Associazione, i quali membri espulsi perderanno tutti i diritti, privilegi e benefici che accorda ai suoi membri questa Associazione, come pure il diritto di essere sepolto nella TOMBA Sociale.

SEZ. 2.— Se esiste qualche dubbio nel rapporto, che il membro o membri hanno cambiato la FEDE della Religione Cattolica Romana, in violazione al suddetto Articolo 27, Sezione 1, il Segretario notificherà al detto membro o membri del rapporto ricevuto contro di loro, pregandoli di trovarsi presenti alla prossima Seduta regolare e scolararsi dell'accusa.

SEZ. 3.— Il membro o membri che sono stati notificati di essere presenti alla Seduta, per pre-

sentare le loro scuse, rifiutano di venire alla detta seduta, allora vengono considerati colpevoli della accusa e senza altra considerazione, vengono cancellati dai Ruoli di questa Associazione, per come specifica la Sez. 1, del presente Articolo 27.

ARTICOLO XXVIII.

Quote Mensili e Tasse.

SEZ. 1.— La contribuzione mensile in questa Società è fissata a \$1.00 con l'aggiunta di una tassa annuale di \$2.00 pagabile trimestrale, 75 cents per la celebrazione della gran Festa del PATRONO, SAN BARTOLOMEO APOSTOLO, 23 e 24 Agosto Annualmente. Se la Società delibera di celebrare l'Anniversario il 23 Marzo avrà la facoltà di stabilire la tassa nella seduta di Febbraio.

SEZ. 2.— Un tassa di 75 cents dovrà inoltre essere pagata da ogni membro di questa Società, attivo ed onorario, alla morte di ciascun socio in regola con la Società e col Tesoro, e una tassa di 20 cents verrà imposta alla morte della propria sposa di ciascun membro in regola come sopra.


SEZ. 3.— La tassa d'entrata di questa Fratellanza sarà stabilita secondo l'età del candidato come segue:

- Il candidato, da 16 a 20 anni d'età pagherà \$3.00
- Il candidato, da 20 a 35 anni d'età pagherà \$5.00
- Il candidato, da 35 a 40 anni d'età pagherà \$10.00
- Il candidato, da 40 a 45 anni d'età pagherà \$15.00

ARTICOLO XXIX.

Del Tesoro,

SEZ. 1.— Il denaro del Tesoro di questa Fratellanza, verrà usato esclusivamente per pagare le spese necessarie dell'Associazione, per soccorrere i soci ammalati, per sollevare gli orfani e le vedove di membri decessi e per altre spese non previste, ma che il pagamento sia approvato in riunione del Consiglio di Amministrazione, con tre quarti dei voti di quelli presenti: Ma col solo "quorum" presenti non si potrà fare alcuna appropriazione di denaro se non per voto unanime.

SEZ. 2.— Nessuna somma sarà pagata del fondo Sociale, se non dietro ordine firmato dal Presidente del Comitato a cui la spesa si riferisce, con trasegnato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario di Finanze. 

SEZ. 3.— Tutte le proposte tendente a levare del denaro del fondo di questa Fratellanza, per donazione e spese non preventivate, resteranno sulla tavola per due Sedute regolare, prima di essere messa ai voti.

ARTICOLO XXX.

Del Comitati.

SEZ. 1.— Il Presidente nominerà al principio di ogni anno i seguenti Comitati regolari permanenti:

- 1) Comitato Di Finanze composto di un Presidente o quattro membri;
- 2) Comitato d'investigazione composto di un Presidente e due membri;
- 3) Comitato di Soccorso per i membri ammalati composto di quattro Presidenti e otto (8) membri;

4) Comitato di Revisione composto di un Presidente e quattro membri:

5) Comitato per gli orfani e vedove dei membri decessi composto del primo e secondo Vice-Presidente e un membro:

6) Comitato Funebre di sedici (16) composto di otto (8) ufficiali e otto (8) membri:

SEZ. 2.— Sarà dovere del Comitato di Finanze di esaminare tutte le domande di pagamento pretese verso la Società; di esaminare i libri della contabilità del Segretario di Finanze e Tesoriere, come pure le ricevute mensili in potere del collettore, e rapportare in ogni seduta Generale trimestrale, l'esatto stato delle Finanze Sociali; di prendere quelle risoluzioni che crederanno opportune nell'interesse della Società sempre inteso però che tale deliberazioni, qualora vertessero soggetti dei regolamenti, dovranno sempre essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in seduta regolare. Alla fine dell'anno o in caso di morte o cambiamento del Tesoriere o del Segretario di Finanze esso Comitato esaminerà tutti i libri di tale Ufficio e rapporterà il risultato di tale esame alla Società nella prossima Seduta regolare.

SEZ. 3.— Il dovere del Comitato d'investigazione sarà di esaminare tutte le domande d'ammissione in questa Fratellanza, prendere sul candidato o sulla sua condotta, le più minute e precise informazioni e farne rapporto nella prossima seduta regolare, onde constatare se il detto candidato possenga o no le qualità richieste dell'Articolo 21, Sez. 1 e 2.

SEZ. 4.— Nella prima seduta dell'anno, il Presidente nominerà il comitato di soccorso per i fratelli ammalati, composto di dodici (12) membri, divisi di un Presidente e due (2) membri per ogni Distretto, e serviranno durante l'anno, cioè sino che i loro successori saranno nominati e qualificati.

1) È dovere di ognuno di questo Comitato di visitare tutti quei fratelli del proprio distretto che gli vengono rapportati ammalati, e ciò entro ventiquattrore dopo averne ricevuto notizia; deve vedere che il Fratello ammalato sia debitamente curato, deve continuare a visitarlo quanto più sovente gli sarà possibile e secondo l'urgenza del caso; esaminare se l'infermo trovasi in regola e se ha diritto ai benefici accordati della Costituzione ed i Regolamenti; vederà se il Medico della Società lo visita regolarmente.

Se il fratello ammalato vuole il soccorso settimanale, deve subito notificare il presidente del comitato di soccorso (del suo distretto) il quale si scrive il giorno, data e mese; spirato sette giorni, notifica il Dottore Sociale di fare il certificato al detto fratello per la settimana; il dottore della società è proibito di fare il primo certificato, se non è comandato, dal presidente del comitato, ma se la malattia continua, farà il certificato ogni sette giorni, sino a dodici settimane, (vedi art. 31, Sez. 2).

2) Il Presidente di ognuno di detti comitati darà al Fratello ammalato il soccorso settimanale di Dollari cinque (\$5.00), incominciando dal giorno in cui il Fratello venne rapportato malato sino al giorno della sua guarigione, conformandosi però

a quanto prescrive l'Articolo 31 della Beneficenza. I Presidenti suddetti devono fare alla più vicina seduta un rapporto in iscritto sulla condizione del Fratello ammalato e sull'ammontare dei sussidii accordati a ciascun fratello.

3) Ogni membro dei suddetti Comitati avrà la giornata assegnata per la sua visita; I Presidenti verranno scelti dal Presidente della Società e occorrendo, ricevere da esso tutte le comunicazioni relative ai Fratelli ammalati nei distretti loro assegnati.

4) Ognuno dei Presidenti suddetti sarà provvisto d'un libro di mandati ed alla fine della settimana (sette giorni), staccherà il mandato sul Tesoriere della Fratellanza all'ordine del fratello malato, specificando nome e cognome; detto mandato deve essere firmato dal suddetto Presidente, dal Segretario di Finanze e dal Presidente della Società.

5) Il Presidente di ogni Comitato ha piena facoltà (in caso urgente, di un fratello moribondo) di assegnare due (2) fratelli ogni notte, per fare la guardia. I fratelli che rifiutano di servire saranno multati di un Dollaro (\$1.00) per ogni volta che rifiutano, e nessuna scusa sarà accettata eccetto che malattia in famiglia.

6) Una multa di un Dollaro (\$1.00) verrà imposta ad ogni membro dei Comitati per gli ammalati per ogni volta che mancherà di visitare i fratelli che sono stati rapportati infermi oppure trascurerà il proprio dovere.

SEZ. 5.—Le attribuzioni del comitato di Rivisione sono quelle di redigere la Costituzione ed i

Regolamenti di questa Fratellanza, esaminarne o correggerne tutti gli emendamenti, formare, esaminare e rivedere tutti gli scritti destinati alla pubblica stampa nonchè tutti gli altri documenti appartenenti a questa Società.

SEZ. 6.—Il Comitato per gli Orfani e le Vedove di membri decessi è specialmente incaricato di rapportare alla Società, la condizione in cui si trovano ed i loro eventuali bisogni, almeno ogni seduta Generale Trimestrale.

SEZ. 7.—Ad ogni seduta Generale Trimestrale il Presidente nominerà il Comitato Funebre, composto di otto membri dall'elenco di tutti i membri, (attivi ed onorari), di questa Fratellanza, e serviranno per tre (3) mesi, cioè sino alla prossima Seduta trimestrale, e in cooperazione con le otto (8) Ufficiali di Amministrazione, devono accompagnare il fratello decesso all'ultima dimora in cinque carrozze. Lo speso delle carrozze sarà pagato dalla Società.

1) Il collettore avviserà personalmente tutti gli Ufficiali e membri del comitato funebre di trovarsi alla SALA SOCIALE, specificandogli l'ora del funerale ed il nome e cognome del fratello decesso.

2) Al funerale, il Segretario d'Archivio chiamerà l'appello nominale due volte: in sala ed al cimitero. I mancanti saranno nullati (art. 32, sez. 2).

3) Però se qualche ufficiale o membro del comitato funebre non può lasciare il suo lavoro, notifica al Presidente, che lui manderà un fratello per rimpiazzarlo, (specificando nome e cognome) ma se il membro sostituito non risponde

all'appello in sala ed al cimitero sarà soggetto alla multa. Nessuna scusa verrà accettata fuorchè malattia o morte in famiglia. Il membro che sostituisce non può prendere il grado dell'ufficiale assente. Tutte le scuse devono essere fatte alla successiva seduta dopo il funerale, altrimenti non sono accettate. Il Gran Maresciallo sarà ex-officio Presidente del comitato funebre.

ARTICOLO XXXI.

Del Benefici

SEZ.—1. Ogni Fratello di questa Fratellanza in regola col Tesoro ha diritto dell'assistenza del medico della Società per sé e per sua moglie, per figli maschi fino all'età di 16 anni, per le femmine finchè sono nubili, per la Madre se con esso convive ed al Padre se ha oltrepassato l'età di 50 anni e se non appartiene ad altre Società di beneficenza. Dopo tre mesi della sua ammissione ciascun fratello trovandosi ammalato avrà diritto alle medicine per sé solamente.

SEZ. 2.—Dopo sei mesi dell'ammissione e non ha perduto i suoi diritti (Art. 33 Sez. 6) Ogni Fratello trovandosi ammalato da sette (7) giorni o sotto la cura di un Dottore, avrà cinque dollari, (\$5.) alla fine di ogni settimana, per il termine di dodici settimane per l'anno corrente.

SEZ. 3.—Spirate le 12 settimane e la malattia continua, il Dottore della Società rapporterà alla prossima seduta regolare, lo stato del Fratello infermo e se incurabile, allora la Società lascerà al detto Fratello nel ruolo dei cronici, la Società gli accorderà cinque dollari (\$5) alla fine

d'ogni mese. Tutti quei fratelli che hanno passato nel ruolo del "Cronici" non possono fare altre reclami pecuniari.

SEZ. 4.—Nel caso di grave disgrazia o di improvviso accidente che rendesse necessarie le cure di un dottore immediatamente, ciascun Fratello ha diritto di farsi assistere dal Dottore più vicino per la prima visita soltanto, la Società accorderà \$2. per detta visita, però il Fratello deve fare richiamo nella prossima seduta regolare; personalmente.

SEZ. 5. Ogni Fratello in regola come sopra ha diritto, alla sua morte, ai funebri onori in una chiesa della Fede Cattolica Romana, e accompagnato dal comitato funebre con 4 carrozze all'ultima dimora, essere seppellito nella tomba della Società dove su una lapida di marmo, verrà inciso il suo nome, l'età e la data della sua morte.

SEZ. 6.— Alla morte della propria moglie ogni Fratello di questa Fratellanza riceverà dai fondi sociali la somma di \$25. onde porgergli aiuto a titolo di sussidio per le spese del funerale.

SEZ. 7.— Ciascun Fratello trovandosi in estremo bisogno ha diritto di fare domanda alla Società per qualche gratificazione pecuniaria.

ARTICOLO XXXII.

Delle Vedove E Degli Orfani.

SEZ. 1.— La vedova di ciascun fratello ha diritto all'assistenza medica, per come specifica (Art. 31, Sez. 1.) Sarà accordata alla vedova, ai figli maschi fino all'età di 16 anni ed alle femmine finchè sono nubili; Dopo la morte del marito, la vedova goderà di tutti questi privilegi, come pure le medici-

ne per sè solamente, finchè essa si manterrà nello stato di vedovanza e terrà una condotta incorruttibile. La vedova, i figli e le figlie nei termini accennati del precitato Articolo 31, Sez. 1. avranno pure diritto alla sepoltura nella tomba della Società, salvo pagamento della spesa dell'apertura della tomba.

SEZ. 2.— Gli orfani di un fratello che rimanesse privi di parenti e non avessero chi li sorvegli e li sostenga, saranno sotto la tutela del presidente di questa società il quale userà per loro ogni paterna sollecitudine e rapporterà alla società almeno ogni tre mesi, il loro stato ed i loro bisogni. Tale soccorso e sorveglianza continueranno finchè la società lo crederà opportuno nell'interesse dei minorenni.

SEZ. 3.— La vedova di qualunque fratello che all'epoca della sua morte si trovava in regola col tesoro, e non ha violato l'articolo 27, sez. 1, riceverà da questa Fratellanza, a titolo di dono, una somma di dollari centoquindici (\$115.), prodotta dalla tassa di 75 cents pagabile alla morte di ciascun fratello di questa Società, (sez. 2, art. 28). Se la vedova vuole che la Società arrancia il funerale, allora il Presidente Ordina all'impresario sociale di arranciare il funerale e la chiesa: Dopo pagate le spese, darà alla vedova il rimanente se ne resterà.

SEZ. 4.— Se il fratello defunto era celibe avranno diritto a tal dono il padre o la madre di lui; e mancando anche questi, detta somma dedotte le spese del funerale, andrà nel fondo per gli orfani e la vedova dei soci.

ARTICOLO XXXIII.

Multe, Accuse E Punizioni.

SEZ. 1.—Una multa di 15 cents è imposta ad ogni membro del consiglio di amministrazione che non sarà presente alle riunioni regolari, il secondo martedì d'ogni mese, ed una multa di 25 cents a tutti i fratelli che mancano all'appello nelle sedute generale straordinarie, salvo i casi di impedimento per malattia o di morte in famiglia o pure assente di città; Gli ufficiali saranno soggetti a doppia multa.

SEZ. 2.— Al funerale di un fratello, sarà fatto due volte l'appello nominale, quelli che non sono presenti al primo appello in Sala verranno multati \$1.50 e quelli che non rispondono all'appello al rimitero 50 cents. (vedi articolo 30, sez. 7)

SEZ. 3.—E' data facoltà al Presidente di questa Fratellanza d'imporre una multa a qualunque fratello per cattiva condotta o per linguaggio indecente tenuta durante la seduta. Questa multa non sarà minore di 25 cents nè maggiore di \$1.

SEZ. 4.— Tutti i fratelli che non parteciperanno alla celebrazione della gran festa del nostro PATRONO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO, che avrà luogo il giorno 24 Agosto, ogni anno, in una chiesa della fede Cattolica Romana, verranno multati di \$1.

SEZ. 5.— Qualunque fratello che riceve il soccorso di questa Fratellanza maliziosamente, col fingersi ammalato, dietro testimonianza e rapporto in iscritto, di almeno due fratelli in regola col tesoro, verrà messo in istato d'accusa nella più vi-

rino seduta regolare; se trovato reo dell'offesa maliziosa, pagherà cinque dollari (\$5.) di multa e sarà per tre mesi sospeso per la prima volta; Verrà espulso in caso recidivo.

SEZ. 6.— Qualunque fratello si trovi in arretrato verso la Società di due mesi, sarà sospeso del soccorso settimanale e quello che deve tre mesi sarà sospeso e privo perciò di tutti i benefici, diritti e privilegi della Società; del diritto al voto ed alla parola, dell'eleggibilità a qualsiasi ufficio ed a far parte di alcun comitato, per 30 giorni cioè sino alla prossima seduta. Se rimanesse in arretrato di sei mesi, verrà avvisato dal Segretario di Finanze, e scorsi quindici giorni (15) senza che egli adempia ai suoi obblighi, sarà espulso e cancellato dai ruoli.

SEZ. 7.—I fratelli espulsi per debito non potranno essere riammessi che una sola volta, mentre quelli espulsi per altri motivi non saranno mai più ammessi a far parte di questa Fratellanza.

SEZ. 8.— Tutte le accuse proferite contro un fratello da un'altro fratello in regola col tesoro, dovranno essere fatte in iscritto e debitamente firmate col nome e residenza del testimoni al Presidente dell'associazione, il quale occultamente nominerà un Comitato di tre membri per esaminare il caso e se nella loro opinione ci sia luogo a procedimento, esso comitato presenterà un rapporto d'accusa contro il fratello, specificando la mancanza o la contravvenzione e sarà letto innanzi la Società, la quale procederà a decidere su tal questione. Sarà dovere del sopradetto comitato, trovando, dopo esame, che le ac-

ruse sono state false e maliziose, di proferire accuse invece contro il fratello accusatore.

SEZ. 9.—Il fratello accusato avrà il diritto di essere presente, se l'accusa sarà sostenuta dalla maggioranza dei fratelli presenti, il fratello accusato sarà invitato di ritirarsi nell'anticamera. Il Presidente potrà prima ai voti la più severa punizione (espulsione) se questa sarà respinta, la seconda (sospensione) e se questa anche fosse rigettata la (multa) che sarà non meno di un dollaro (\$1.00) e non più di cinque dollari (\$5.00).

SEZ. 10.—Il voto sulle questioni di punizioni sarà preso per scrutinio segreto e nessun fratello potrà essere sospeso od espulso, se non col voto affermativo di due terzi dei fratelli presenti. Durante il dibattimento, il fratello accusato non potrà votare né fare proposte, eccetto di parlare in sua difesa; se ufficiale, non potrà esercitare le sue funzioni dell'ufficio.

SEZ. 11.—Qualunque fratello di questa Fratellanza che raccomanderà o apporrà la sua firma alla domanda di ammissione in questa società di una persona di cattiva reputazione, o affetta di una malattia cronica incurabile sarà colpevole di grave mancanza verso la società, e può essere soggetto alla espulsione, sospensione o ad una multa, secondo che il caso sia più o meno grave.

ARTICOLO XXXIV.

Assemblee Regolari, Trimestrali e Straordinarie.

SEZ. 1.—Il potere supremo di questa Società risiede nella riunione degli ufficiali e membri del Consiglio di Amministrazione, costituiti

in assemblea regolare, ogni secondo Martedì del mese, in conformità a questi Regolamenti.

SEZ. 2.—Per la legalità delle deliberazioni basterà la presenza di otto (8) Consiglieri (incluso gli ufficiali), la Società delibera alla maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti che costituiscono il "Quorum"; non potrà fare alcuna appropriazione di denaro se non per voto unanime di tutta l'assemblea.

SEZ. 3.—La facoltà di convocare riunioni Straordinarie appartiene al Presidente, quando lo crede necessario, oppure per domanda in iscritto presentata da trentacinque (35) fratelli, in regola col tesoro, esponendo l'oggetto della riunione.

SEZ. 4.—L'assemblea ha il diritto di comprare, vendere, cambiare ipoteche e deliberare sopra tutte le questioni che crede convenienti per l'interesse della società e di autorizzare il Presidente per la prosecuzione di una data questione, come pure se fosse necessario comparire davanti a Tribunali.

ARTICOLO XXXV.

Dimissioni e Congedi.

SEZ. 1.—Ogni fratello di questa Fratellanza in regola col tesoro, ha diritto di chiedere ed ottenere la sua dimissione; sarà obbligato di restituire qualunque oggetto appartenente alla società.

SEZ. 2.—Se il fratello dimissionario volesse rientrare nella Società, dovrà pagare di nuovo la tassa d'entrata e si potrà passare alla votazione nella seduta stessa che la lettera col certificato

del dottore viene presentata, se così deliberato dall'assemblea.

SEZ. 3.—Ogni fratello che avrà bisogno di allontanarsi da questa città sarà tenuto parteciparlo per iscritto all'Assemblea, pagando anticipatamente le contribuzioni mensili per il tempo che cederà di essere assente, o assegnerà una persona che pagherà per lui.


SEZ. 4.— Se un fratello trovandosi assente ed in regola colla Società secondo i Regolamenti, venisse a morire ed avesse famiglia, cioè moglie e figli, il denaro collettato della tassa di 75 cents alla morte del fratello, sarà tutta a beneficio della sua famiglia, sebbene tale fratello assente non abbia dato alla Società alcuno interesse.

ARTICOLO XXXVI.

EMENDAMENTI

SEZ. 1.—Tutte le proposte di alterare, emendare od abolire questi Regolamenti o qualche articolo di essi saranno fatte in iscritto in piena seduta regolare e saranno letti durante due sedute; dopo la seconda lettura, esse potranno essere adottate per voto favorevole di due terzi dei membri presenti.

SEZ. 2.—Se ci sarà qualche dubbio sulla costruzione o interpretazione di questi articoli o sezioni ciò sarà riferito ad un comitato di tre (3) fratelli per la spiegazione e decisione, e tale comitato rapporterà nella medesima seduta o nella seduta susseguente; questo rapporto sarà sottoposto al voto della società ed approvato o rigettato secondo potrebbe essere il caso.



ARTICOLO XXXVII.

ABOLIZIONE.

SEZ. I.—La Costituzione e Regolamenti, anteriormente stabiliti in questa Fratellanza, come pure tutte le leggi, contratti a questa "Costituzione e Regolamenti", sono qui da oggi in poi abolite.

Tuesday, March 12, 1957

at 8 P.M., a meeting was held by the society and the members voted on and passed to make an amendment to article 1, that any new member who was unable to see the society Doctor could go and be examined by his own Doctor and that he would pay for same, but if there was a doubt in his own Doctor's report the applicant would be forced to be examined by the society Doctor at no cost to him but to the society

REGOLE D'ORDINE

ARTICOLO I.

APERTURA DELLA SEDUTA.

SEZ: I.—Quindici minuti dopo l'ora designata la seduta sarà aperta e chiamata all'ordine; il Segretario conterà i fratelli presenti ed essendovi il "quorum" si procederà agli affari nel seguente ordine, cioè:

Appello nominale;

Lettura ed approvazione del Processo Verbale dell'ultima seduta;

Installazione di Ufficiali;

Rapporto del comitato d'investigazione per nuovi candidati;

Ballottaggio per nuovi fratelli;

Rapporto del Comitato di Finanze;

Rapporto dei Comitati di Soccorso, per fratelli ammalati;

Rapporto del Comitato degli Orfani e Vedove dei fratelli decessi;

Rapporto dei Comitati Speciali;

Lettura delle domande d'ammissione;

Rapporto del Tesoriere (Segretario di Finanze);

Presentazioni di buoni e reclami;

Lettura di Comunicazioni;

Affari non ibruinati;

Proposte e Risoluzioni;

Affari nuovi;

Nomina di Comitati Speciali;

Scuse per non essere presenti;

Expulsione di fratelli in debito;

Ballottazione e decisioni per fratelli accusati;

Chiusura della udienza.

ARTICOLO II.

Decoro.

SEZ. 1.—Alle sedute ciascun membro prima di parlare si alzerà e chiederà la parola al Presidente: tutte le quistioni di ordine saranno decise dal Presidente, soggetto però ad un appello che dovrà essere sostenuto dalla maggioranza dei membri presenti. Se due membri si alzano, ad un tempo a domandare la parola, il Presidente deciderà quale dei due deve parlare il primo.

SEZ. 2.—Qualunque membro chiamato all'ordine dovrà immediatamente riprendere la sua sedia sino a che il Presidente avrà deciso la quistione; quindi potrà continuare. Se vi è opposizione sulla decisione del Presidente, ciò sarà messa ai voti dell'assemblea senza alcuna discussione, ed il Presidente domanderà: "Debbo mettere la quistione ai voti? Vorrà l'assemblea sostenere la decisione del Presidente?"

SEZ. 3.—Nessun membro potrà parlare più di due volte sulla stessa quistione a meno non si tratti di dare una spiegazione; se vorrà parlare una terza volta, ciò potrà farlo col consenso del Presidente.

SEZ. 4.—Quando una quistione è sotto discussione, nessuna proposta sarà accettata di aggiornare la seduta o di porre la prima quistione sulla tavola; l'assemblea deciderà di posporla indefinitivamente, di posporla ad una data definita, di riferirla o emendarla. Tutte queste proposte dovranno avere precedenza per ordine nominale, e la

prima proposta deve decidersi senza discussione. Proposte di aggiornare non saranno accettate durante la lettura dei rapporti o quando vi sono "bills" da presentare pel pagamento.

SEZ. 5.—Nessuna discussione sarà permessa se non dopo una proposta debitamente fatta e secondata e messa davanti l'assemblea dal Presidente, il quale spiegherà chiaramente ogni quistione e prima di metterla ai voti domanderà: "Siete preparati a votare su questa quistione?" E non alzandosi alcun membro a parlare, allora il Presidente si alzerà ed il voto sarà preso.

SEZ. 6.—Nel caso in cui arrivi la notizia della morte di un Fratello di questa Società, il Presidente dichiarerà immediatamente chiusa la seduta e gli affari non terminati saranno trattati i primi nella seduta regolare seguente.

SEZ. 7.—La proposta di riconsiderazione di una quistione non sarà accettata, se non mossa e secondata da due (2) membri che hanno votato colla maggioranza.

SEZ. 8.—Tre membri saranno sufficienti per richiamare una prima quistione, ed il Presidente la metterà davanti l'assemblea con questa formula:

"Si deve la principale quistione mettere ai voti?" Finchè ciò non sarà deciso ogni emendamento o discussione sarà fuori d'ordine. Prima di passare ai voti il Presidente domanderà: "Siete preparati a votare?" Non avendo risposta, il voto sarà preso e contato dal Segretario.

SEZ. 9.—Nel mentre il Presidente mette una quistione avanti l'assemblea non sarà ad alcun membro permesso di sortire dalla sala; durante

la votazione non sarà permessa alcuna discussione.

SEZ. 10.—Non sarà ad alcun membro permesso di votare in una questione in cui egli potrà essere interessato. Tutte le osservazioni devono strettamente riguardare l'oggetto in questione senza personalità. Nessun membro avrà il diritto di lasciare la sala se non col permesso del Vice-Presidente.

SEZ. 11.—Nessun rapporto, risoluzioni o comunicazioni saranno ricevuti se non presentati in iscritto e firmati dalle persone che li sostengono.

SEZ. 12.—Nelle sedute straordinarie saranno solamente discussi gli affari per cui la seduta è stata convocata, se non che diversamente voluto dalla maggioranza dei membri presenti.

SEZ. 13.—Nessun membro potrà rifiutarsi di servire in un Comitato, nel quale egli potrebbe essere nominato dal Presidente, se non scusato e col consenso della maggioranza dei membri presenti.

SEZ. 14.—Nessun membro sarà scusato di votare se non che col consenso della maggioranza dei membri presenti.

SEZ. 15.—Dirigendo la parola al Presidente i membri si asterranno da tutte le personali allusioni e da improprie ed insultanti rimarche all'Ufficiale che presiede, e saranno tenuti particolarmente nelle Assemblee di rispettare ed ubbidire il Presidente e gli Ufficiali tutti di questa "FRATELLANZA".

UFFICIALI

ANNO 1915.

Presidente..... FELICE PICONE
Primo Vice-Presidente..... GIUSEPPE GIUFFRIA
2.^o Vice-Presidente..... FRANC. SALTALAMACCHIA
Segretario d'Archivio..... ANTONINO GRECO
Segretario di Finanze..... GIOVANNI BASILE
Tesoriere..... CALCEDONIO MAZZOLA
Gran Maresciallo..... GAETANO FAMULARO
Collettore..... ANGELO BISCOTTO
Casalmiere..... ANTONINO BERTUCCI No. 1.

CONSIGLIERI:

Antonino Bertucci No. 1. Gaetano Celentano.
Felice Rando No. 1. Matteo Rosalo.
Giuseppe Famularo No. 2. Pietro Bertucci No. 1.
Felice Ingargiola.

COMITATO DI FINANZE

Presidente..... Antonino Greco
Felice Bertucci, Gaetano Celentano
Francesco Saltalamacchia, Matteo Rosalo

COMITATO DI SOCCORSO PER GLI AMMALATI

Distretto di Carrollton:

Presidente..... Giuseppe Famularo No. 2.
Angelo Palmisano No. 1. Antonino Gumina

Distretto di Dryades

Presidente..... Matteo Rosalo
Felice Rando No. 1, Giuseppe Giuffria

Distretto di Magazine

Presidente..... Pietro Bertucci No. 1
Antonino Rando Angelo Biscotto

Distretto Abbasso Canal St.

Presidente..... Antonino Greco
Vincenzo Messina, Tommaso Greco

COMITATO DI RIVISIONE

Presidente..... Calcedonio Mazzola
Felice Picone Antonino Greco
Giovanni Basile Pietro Bertucci No. 1.